

**ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI**  
**SEZIONE REGIONALE DEL VENETO**  
*istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Venezia*

**RACCOMANDATA**

Spettabile  
STE SRL  
VIA DELLA CHIMICA 4  
30176 MALCONTENTÀ (VE)

Oggetto: **Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**Invio provvedimento di iscrizione**

**Posizione n. 20874/2008**

**Iscrizione n. VE543**

Si trasmette, in allegato alla presente, provvedimento di iscrizione all'Albo, ai sensi del D.lgs. 152/2006 e del D.M. 406/98, riguardante l'impresa in indirizzo.

Si fa presente che la suddetta iscrizione ha una **durata quinquennale**, e pertanto codesta Impresa dovrà presentare, con le stesse formalità della domanda d'iscrizione, la documentazione che attesti la permanenza dei requisiti richiesti previsti sei mesi prima della scadenza dell'iscrizione medesima.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, al Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali, via Cristoforo Colombo n. 44 - Roma, o in alternativa, entro sessanta giorni dalla notifica del presente atto, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.

Distinti saluti.

per la Sezione Regionale  
Il funzionario incaricato

Sezione Regionale del Veneto Albo Gestori Ambientali c/o C.C.I.A.A. di Venezia - Via Banchina Molini, 8 - 30175 MARGHERA-VENEZIA  
Call center: 041 894 60 66 Fax. 041 786 150  
E-mail: [albo.smaltitori@ve.camcom.it](mailto:albo.smaltitori@ve.camcom.it) sito web: [www.ve.camcom.it](http://www.ve.camcom.it)

**Iscrizione N: VE00543**  
**Il Presidente**  
**della Sezione regionale del Veneto**  
**dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali**

**Visto** l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 28 aprile 1998, n. 406, recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, e, in particolare, l'articolo 6, comma 2, lettere a) e b);

**Visto** il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'economia delle finanze, delle attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti 5 febbraio 2004, recante modalità e importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano l'attività di bonifica dei beni contenenti amianto (pubblicato sulla G.U.n.87 del 14 aprile 2004);

**Vista** la deliberazione del Comitato Nazionale dell'Albo 30 marzo 2004, prot. 01/CN/ALBO, recante criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10 di cui all'articolo 8 del decreto 28 aprile 1998, n. 406 (pubblicata sulla G.U.n.88 del 15 aprile 2004);

**Vista** la richiesta di revisione presentata in data 05/12/2008 registrata al numero di protocollo 20874/2008;

**Vista** la deliberazione della Sezione regionale del Veneto del 14/01/2009 con la quale è stata accolta la domanda di revisione dell'iscrizione all'Albo nella categoria e classe:

**10B - A**

dell'impresa **S.T.E. SERVIZI TECNOLOGICI PER L'ECOLOGIA SRL**

**Vista** la deliberazione della Sezione regionale del Veneto del 11/05/2009 con la quale sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fidejussoria assicurativa n. **D80058164902** prestate da **Milano Assicurazioni S.p.A.** per l'importo di Euro **480.000,00**

**DISPONE**

**Art. 1**

*(iscrizione)*

1. L'impresa **S.T.E. SERVIZI TECNOLOGICI PER L'ECOLOGIA SRL** con sede in VENEZIA (VE), VIA DELLA CHIMICA, 4 è iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella/e categoria/e classe/i:

**10B (attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d'attrito, materiali isolanti: pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti, contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto) e classe A (importo dei lavori di bonifica cantierabili oltre euro 7.746.853,49) dal 11/05/2009 al 11/05/2014;**

2. L'iscrizione di cui al comma 1 è valida anche ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla categoria **10A (attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi), classe A (importo dei lavori di bonifica cantierabili oltre euro 7.746.853,49)**

**Art. 2**

*(legale/i rappresentante/i e responsabile/i tecnico/i)*

S.T.E. SERVIZI TECNOLOGICI PER L'ECOLOGIA SRL

Numero Iscrizione **VE00543**

Prot. n.20728/2009 del 11/05/2009

Provvedimento di Rinnovo



**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE DEL VENETO**

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di VENEZIA  
Via Banchina Molini, 8  
Dlgs 152/06

**LEGALI RAPPRESENTANTI:**

PROVENZANO SALVATORE  
codice fiscale: PRVSVT45E20E072Q  
carica: presidente del consiglio di amministrazione

**RESPONSABILI TECNICI:**

CHIACCHIARETTA FRANCESCO  
codice fiscale: CHCFNC57R04G482F  
abilitato per la/e categoria/e e classe/i:



10B - A

**Art. 3**  
*(prescrizioni)*

L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) Copia del presente provvedimento corredata da dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, deve essere conservata presso il cantiere ove si svolgono le attività di bonifica dei beni contenenti amianto oggetto dell'iscrizione.
- 2) Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del decreto 28 aprile 1998, n.406, ogni variazione qualitativa e/o quantitativa dei requisiti tecnici e finanziari che comporti la perdita dei requisiti minimi previsti per la categoria e classe d'iscrizione deve essere comunicata alla Sezione regionale o provinciale entro trenta giorni dal suo verificarsi.
- 3) L'idoneità tecnica delle attrezzature in dotazione deve essere garantita e mantenuta con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria.
- 4) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni. Resta fermo l'obbligo dell'impresa di osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e dalle disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di tutela dell'ambiente, di igiene e sicurezza sul lavoro, di difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, di protezione contro i rischi da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, che si intendono qui espressamente richiamate.

**Art. 4**  
*(ricorso)*

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

VENEZIA, 11/05/2009

Il Segretario  
Marco Casadei -

Il Presidente  
- Mario Rosen -

S.T.E. SERVIZI TECNOLOGICI PER L'ECOLOGIA SRL

Numero Iscrizione VE00543

Prot. n.20728/2009 del 11/05/2009

Provvedimento di Rinnovo

